



La Corte di giustizia si dota di nuove norme concernenti l'ammissione delle impugnazioni in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame

Una tale impugnazione sarà ammessa, in tutto o in parte, soltanto quando solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione

Nell'ambito della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno proceduto ad una riflessione complessiva sulle competenze che essi esercitano e hanno esaminato l'opportunità di apportare alcuni cambiamenti, in particolare, nella gestione delle impugnazioni da parte della Corte.

Da tale esame è emerso che numerose **impugnazioni** sono proposte **in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente e poi da parte del Tribunale**, e che molte di queste impugnazioni sono state rigettate dalla Corte per manifesta irricevibilità o infondatezza.

Al fine di permettere alla Corte di concentrarsi sulle cause che meritano tutta la sua attenzione, si è pertanto proposto, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, d'introdurre, per le impugnazioni concernenti siffatte cause, un procedimento che consenta alla Corte d'ammettere, in tutto o in parte, l'impugnazione solo quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Il Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea¹ e il regolamento di procedura della Corte di giustizia² sono stati conseguentemente modificati. Tali modifiche **entreranno in vigore il 1° maggio 2019**³.

In base alle nuove norme, l'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti uffici o agenzie è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia:

- Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Alicante, Spagna);
- Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (Angers, Francia);
- Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (Helsinki, Finlandia);
- Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) Colonia, Germania).

In tali cause, il ricorso d'impugnazione dovrà essere accompagnato da una domanda di ammissione dell'impugnazione, di una lunghezza massima di sette pagine, nella quale la parte ricorrente espone, in maniera chiara, la questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione sollevata dall'impugnazione. In mancanza di tale domanda, l'impugnazione stessa sarà dichiarata irricevibile.

¹ Articolo 58 bis dello statuto.

² Capo primo bis del titolo quinto del regolamento di procedura.

³ GU 2019, L 111, p.1.

Se la domanda rispetta i requisiti formali prescritti, la Corte di giustizia si pronuncerà nel più breve tempo possibile sull'ammissione dell'impugnazione con ordinanza motivata, pubblicata sul sito internet della Corte. Questa decisione sarà presa, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, da una sezione a tal fine appositamente istituita, presieduta dal vicepresidente della Corte e comprendente, altresì, il giudice relatore e il presidente della sezione a tre giudici alla quale il relatore è assegnato alla data di presentazione della domanda.

L'ordinanza di ammissione dell'impugnazione sarà notificata, assieme all'impugnazione stessa, alle parti della causa dinanzi al Tribunale e preciserà, qualora l'impugnazione sia ammessa in parte, i motivi o i capi dell'impugnazione sui quali dovrà vertere la comparsa di risposta.

Il Tribunale e gli Stati membri, quando non erano parti della causa dinanzi al Tribunale, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea saranno inoltre informati dal cancelliere della Corte di giustizia della decisione d'ammissione dell'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575